



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

### Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

#### ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 391/2021

**Autorizzazione** ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di allevamento suinicolo, ubicato in Comune di Deruta (PG), Via alle Barche n. 32, della ditta Società agricola Valigi di Gianni Valigi e Cinzia Rondini Soc. Sempl., con sede legale in Comune di Deruta (PG), Via alle Barche n. 32;

#### PREMESSE

##### Vista

che con nota acquisita dalla Regione Umbria in data 02/02/2018, con prot. n.: E-30663 del 14/02/2018, l'Ufficio SUAP del Comune di Deruta (PG) trasmetteva l'istanza di Autorizzazione unica ambientale della ditta Società Agricola Valigi Soc. Semplice, con sede legale e stabilimento ubicato in Via alle Barche n.32 Deruta (PG);

##### Considerato

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- le integrazioni trasmesse dal gestore in riferimento alla riunione della conferenza di servizi del 18/03/2018

##### Considerate

le Conferenze di Servizi convocate dalla Regione Umbria, nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti al fine dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, in data 18/03/2018 ed in data 16/06/2021;

##### Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

**Considerato** il parere tecnico formulato da ARPA Umbria, acquisito al protocollo regionale n. 48181 del 08/03/18 e la successiva nota acquisita al protocollo regionale n. prot. n. 114477 del 16/06/2021;

**Considerato** il parere del Comune di Deruta, trasmesso con nota prot. n. 8724 del 21/05/2021 acquisita al protocollo regionale in data 21/05/2021 prot. n. 98528;

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto hanno luogo le attività di:
  - 1) allevamento di suini (scrofe con suinetti destinati allo svezzamento) in ambiente confinato con numero di capi dichiarato pari a 400;
  - 2) coltivazione di cereali (mais e orzo);
  - 3) lavorazione di cereali funzionale alla produzione di mangimi per attività di cui al punto 1) e per altri allevamenti di proprietà;
- i locali di stabulazione afferenti ad attività di cui al precedente punto 1) sono dotati di pavimento parzialmente/totalmente fessurato con pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento;
- il gestore effettua la rimozione degli effluenti di allevamento dai ricoveri zootecnici con frequenza di almeno due volte a settimana, trasferendoli in vasca esterna interrata;
- gli effluenti di allevamento sono trattati a mezzo di separatore a compressione elicoidale con produzione di una frazione palabile e una frazione liquida e successivo stoccaggio dell'effluente solido secco in letamaia e del liquame in n. 2 lagune di stoccaggio;
- il Gestore adotta interventi sulla dieta dei suini riconducibili alle seguenti tecniche nutrizionali:
  - alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione,
  - alimentazione a ridotto contenuto di proteina grezza con integrazione di aminoacidi di sintesi;
  - alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi;
- la stabulazione con pavimento parzialmente/totalmente fessurato associata a pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento e l'adozione delle succitate tecniche nutrizionali sono individuate tra le BAT (migliori tecniche disponibili) per la riduzione delle emissioni atmosferiche relativamente all'attività di allevamento intensivo di suini;
- la lavorazione di cui al precedente punto 3) consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
  - 3.1) approvvigionamento di cereali con relativo scarico in tramoggia di ricevimento e successivo stoccaggio in silo e di additivi in sacchi;
  - 3.2) pesatura delle materie prime;
  - 3.3) macinazione a mezzo di mulino a martelli;
  - 3.4) miscelazione del prodotto macinato e relativo stoccaggio in silo;
  - 3.5) carico alla rinfusa del prodotto miscelato su automezzo per trasporto all'utilizzatore finale;
- le emissioni atmosferiche connesse al processo di macinazione di cui al precedente punto 3.3), sono reimmesse, previa filtrazione, all'interno dell'ambiente di lavoro;
- il Gestore non ha provveduto al convogliamento in atmosfera delle emissioni atmosferiche connesse all'operazione di scarico dei cereali in tramoggia di ricevimento per ribaltamento di cassone/rimorchio dell'automezzo di trasporto;
- il Gestore attesta che le emissioni atmosferiche connesse al processo di miscelazione del prodotto macinato di cui al precedente punto 3.4) sono esclusivamente riconducibili allo sfiato di sovrappressione associato alla fase di carico dell'apparecchiatura allo scopo utilizzata;
- l'emissione di cui al precedente paragrafo è assimilabile a quelle connesse al caricamento di silos per i materiali vegetali, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, parte I, lett. m);
  - il Gestore dichiara che la copertura delle lagune di stoccaggio sulla base delle migliori tecniche disponibili (i.e. coperture rigide, galleggianti etc.) non è realizzabile perché:

- i fogli di plastica non sono applicabili al lagone esistente di grandi dimensioni per motivi strutturali
  - la paglia e i materiali leggeri alla rinfusa non sono applicabili al lagone di grandi dimensioni poiché la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone
  - l'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento preclude l'uso di materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe
- ai fini del contenimento delle emissioni atmosferiche connesse allo stoccaggio dei liquami zootecnici, il Gestore dichiara che l'effluente solido secco stoccato in cumulo su platea sarà ricoperto con paglia.

## **PRESCRIZIONI**

**a) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**

**b) fino all'adozione da parte dell'autorità competente di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**

**c) prescrizioni di carattere generale:**

- c.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi e al Sindaco del Comune di Todi;
- c.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- c.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi;
- c.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- c.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- c.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi;
- c.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare,

la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;

- c.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- c.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- c.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- c.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- c.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- c.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- c.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- c.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- c.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- c.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- c.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- c.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il

giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

**d) prescrizioni specifiche:**

- d.1 entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione il gestore dovrà provvedere a:

- la captazione e il convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse al processo di scarico dei cereali in tramoggia di ricevimento;
- il convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse al processo di macinazione di cereali tramite mulino a martelli;

di cui in premessa;

- d.2 per le emissioni atmosferiche derivanti dalle operazioni di cui al punto d.1 sono fissati i seguenti limiti:

Inquinante	Concentrazione (mg/m <sup>3</sup> )
Polveri	20

- d.3 60 giorni prima della comunicazione di cui in c.1, il gestore dovrà inviare alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi, il progetto degli interventi di cui al punto d.1 con puntuale descrizione delle relative modalità realizzative ed indicazione dei dati di portata volumetrica e temperatura degli effluenti gassosi, nonché delle caratteristiche dimensionali e dei tempi di operatività (in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai risultanti punti di emissione ed inoltre delle caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento eventualmente ivi installato;

- d.4 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure nell'arco di 10 giorni ai punti di emissione di cui al paragrafo d.1;

- d.5 successivamente, i monitoraggi delle emissioni dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione di cui ai paragrafi d.1, d.2;

- d.6 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri	UNI EN 13284-1:2003
Ossigeno	UNI EN 14789:2006
Umidità	UNI EN 14790:2006
Pressione	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1:2013

- d.7 il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, dovrà inviare alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Marsciano - Todi, una relazione attestante il programma di alimentazione (piano di razionamento) attuato nell'allevamento, con riferimento specifico alle tecniche nutrizionali adottate ai fini della riduzione delle emissioni atmosferiche;

- d.8 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato mediante:

- adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. coclee) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;

- utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;
- utilizzo di specifico scaricatore telescopico per il carico alla rinfusa dei cereali su automezzo per trasporto al cliente finale;
- d.9 ai fini di cui al precedente paragrafo, fino all'attuazione di quanto previsto alla prescrizione e.1, primo trattino, il Gestore dovrà provvedere all'adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico dei cereali nella tramoggia di ricevimento;
- d.10 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- d.11 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;


### CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE

**Geom. Roberto Tafani**



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

**P.I. Gianluca Bonaccini**

